



**REGOLAMENTO PROVINCIALE
PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE E PER IL
RICONOSCIMENTO DEL MERITO**

Appendice al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Approvato con Decreto Presidente n. 102 del 13 dicembre 2021

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure selettive di tipo comparativo per le progressioni fra le categorie d'inquadramento giuridico del personale, secondo il sistema di classificazione previsto dalle disposizioni contenute nel CCNL del comparto funzioni locali e in applicazione dell'art. 3 del d.l. n.80, convertito con modificazioni, in legge n.113/2021 che ha sostituito l'art. 52 comma 1-bis del d.lgv. n.165/2001.
2. La progressione tra categorie consiste in un percorso di sviluppo professionale, riservato ai dipendenti di ruolo dell'Amministrazione provinciale che prevede il passaggio da una categoria giuridica d'inquadramento a quella immediatamente superiore e si attua attraverso procedure di selezione interne.
3. La progressione può essere prevista nel limite della quota del 50% delle posizioni disponibili destinate all'accesso dall'esterno, come determinata nei piani dei fabbisogni del personale.

ART. 2

PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

1. Nell'ambito del PIAO, previsto dall'art.6, lett. C) del d.l. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021, l'Amministrazione approva la programmazione annuale e pluriennale dei fabbisogni assunzionali, tenuto conto delle esigenze espresse dai dirigenti di Area, dei collocamenti a riposo, della programmazione strategica dell'Amministrazione e, quindi, degli obiettivi di mandato da conseguire, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
2. La redazione della programmazione di cui al comma precedente è vincolata dalla disponibilità delle risorse finanziarie e dalle disposizioni in materia di finanza pubblica.
3. La programmazione deve comprendere ogni tipologia di accesso dall'esterno, a tempo pieno e part time, a tempo determinato e indeterminato, comandi, mobilità ec.ec., con indicazione del numero, delle modalità di copertura dei posti e le riserve di legge.
4. La programmazione comprende anche le procedure selettive riservate al personale interno, sia per processi di mobilità con cambi di qualifica professionale, sia per progressione di carriera da una categoria ad altra superiore.

CAPO II

REQUISITI

ART. 3

REQUISITI GENERALI

1. Le progressioni di carriera da una categoria a quella immediatamente superiore avvengono a mezzo di procedura comparativa il cui avvio è posto in apposito avviso adottato dalla Dirigenza preposta alla gestione delle risorse umane ed è unico per tutti i dipendenti della Provincia.
2. L'avviso è reso pubblico mediante Albo pretorio on line e diffuso tramite intranet a tutti i dipendenti.
3. Alla procedura possono partecipare i/le dipendenti provinciali, assunti/e con contratto di lavoro a tempo indeterminato, part time o pieno, inquadrati nella categoria immediatamente inferiore di quella del posto da ricoprire.
4. Possono partecipare, altresì, anche i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, inquadrati nella categoria immediatamente inferiore, purchè in possesso dei titoli richiesti per l'accesso dall'esterno.
5. Alle selezioni per la categoria C possono partecipare tutti i dipendenti inquadrati nella categoria giuridica B.
6. Requisiti generali d'accesso sono:
 - a) Anzianità di servizio maturata per almeno 36 mesi nella categoria immediatamente inferiore;
 - b) Possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla categoria superiore;
 - c) Valutazione positiva conseguita negli ultimi tre anni di servizio, antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso;
 - d) Assenza di provvedimenti disciplinari nei due anni antecedenti o pendenti alla data dell'avviso.
7. I titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, necessari per partecipare alle procedure selettive di cui al presente Regolamento sono i seguenti:
 - Per la categoria C: diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado;
 - Per la categoria D: diploma universitario (DU), laurea triennale (L), diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario, laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) ed eventuale abilitazione, se richiesta.
8. Per alcuni particolari profili, in relazione alla specificità del contenuto in termini di mansioni e relative competenze tecnico-professionali, può essere richiesto il possesso di un determinato diploma di scuola media secondaria superiore di secondo grado o un titolo di studio universitario, anche di II livello e/o relative abilitazioni professionali.

ART. 4
BANDO DI SELEZIONE

1. Il bando di selezione è predisposto dalla Direzione dell'Area competente alla gestione e valorizzazione del personale; è pubblicato per almeno 15 giorni all'Albo pretorio dell'Ente e diffuso tramite la intranet tra i dipendenti.
2. La riapertura dei termini può essere disposta dopo la scadenza del bando purchè prima del provvedimento di ammissibilità delle domande e deve essere motivato.
3. La proroga del termine può essere disposta prima della scadenza del termine del bando originario.
4. Sia il provvedimento di riapertura dei termini sia quello di proroga devono essere pubblicati con le stesse modalità di pubblicazione del bando originario.
5. Al bando sarà allegato lo schema tipo di domanda da redigere in carta semplice e firmare, contenente le autodichiarazioni del candidat*, volte a dimostrare il possesso dei requisiti generali e gli elementi di valutazione.
6. L'autodichiarazione è oggetto di verifiche d'ufficio che l'Amministrazione dovrà effettuare su tutti i candidati che hanno partecipato alla selezione.
7. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato il curriculum e una relazione motivazionale descrittiva del percorso espletato da ciascun candidat*.
8. L'amministrazione, motivatamente, può revocare o annullare la procedura, in via di autotutela, qualora sussistano gravi ragioni di prevalente interesse pubblico, dandone informativa a tutti gli interessati.
9. La direzione dell'Area competente verifica l'ammissibilità dei concorrenti e delle concorrenti sulla base della regolarità della domanda e della sussistenza dei requisiti generali di cui al successivo art. 3.

CAPO III
LA SELEZIONE

ART. 5
ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA

1. Ai fini comparativi e selettivi saranno valutati i seguenti elementi:
 - a) Valutazione positiva della performance conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio;
 - b) L'assenza di provvedimenti disciplinari;
 - c) Il possesso dei titoli di studio e dei titoli professionali, ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla categoria del posto da ricoprire, attinenti al profilo da selezionare;
 - d) Il numero e la tipologia di incarichi rivestiti, attinenti al profilo oggetto di selezione;
 - e) Le competenze professionali.

2. Gli elementi di valutazione già utilizzati in precedenti progressioni verticali, non sono utilizzabili ulteriormente per altre progressioni verticali, sono invece utilizzabili i titoli già valutati in occasione di procedure di progressione economica orizzontale.
3. La valutazione è di competenza della commissione di cui al successivo art. 8.

ART.6 PUNTEGGI

1. Il bando per le selezioni di cui al presente Regolamento, dovrà prevedere, per l'accertamento dell'idoneità dei candidati alla progressione alla categoria giuridica superiore, l'attribuzione dei seguenti punteggi, fino al punteggio massimo conseguibile di 100:
 - a) Valutazione positiva della performance conseguita negli ultimi tre anni, con un punteggio non inferiore a quello previsto per le fasce C: punti massimi attribuibili 30, così ripartiti per ciascun anno:

valutazione performance	punteggio
Fascia A	10
Fascia B	8
Fascia C	6

- b) Assenza di provvedimenti disciplinari, ai sensi del vigente CCNL del comparto funzioni locali, nell'ultimo biennio antecedente la data di scadenza del bando di selezione: punti 4.
- c) Il possesso dei titoli di studio legalmente riconosciuti e dei titoli professionali, ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla categoria del posto da ricoprire, attinenti al profilo da selezionare: punti massimi attribuibili 30;
 - Titoli di servizio prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, eccedenti il periodo minimo richiesto per l'ammissione: punti 1 per ogni anno di servizio, fino ad un massimo di 20 punti, se prestati nella categoria immediatamente inferiore a quella del posto da ricoprire;
 - La formazione attinente al profilo da ricoprire che si conclude con accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità, attestato con certificazione finale e valutazione positiva, svolta nell'ultimo quinquennio antecedente la data di scadenza del bando di selezione, fino a punti massimo di 6:
 - ❖ Durata 24 a 36 ore, punti 1
 - ❖ Da 37 a 60 ore, punti 3
 - ❖ Oltre le 60 ore, punti 5
 - Pubblicazioni attinenti, docenze in materie attinenti alla qualifica professionale del posto da ricoprire, ruolo di relatore in congressi, convegni in materie attinenti: punti 1 per ogni titolo posseduto, fino ad un massimo di 3 punti.
 - Idoneità in concorsi pubblici, per la copertura di posti a tempo determinato o indeterminato, part time o full time, anche presso altri enti, per la stessa categoria del

posto messo a concorso o per categorie superiori: punti 2 per ogni idoneità sino ad un massimo di 6 punti.

- Massimo punti 15 per ulteriori titoli di studio attinenti, così assegnabili:

Per posti categoria D:

- punti 7 per voto di laurea pari a 110/110 e lode (o 100/100 e lode), conseguito nel titolo richiesto per l'ammissione;
- punti 6 per voto di laurea da 105 a 110/110 (o da 95 a 100/100), conseguito nel titolo richiesto per l'ammissione;
- punti 2 per dottorato di ricerca o per una seconda laurea;
- punti 1 per master di II livello;
- punti 0,75 per diploma di specializzazione o master universitario di I livello;
- massimo punti 3 per abilitazioni e/o qualificazioni all'esercizio professionale attinente (1,50 per ogni titolo posseduto)

per posti di categoria C:

- punti 7 per voto pari a 100/100 (o 60/60) conseguito nel titolo utile per l'ammissione;
- punti 6 per voto da 90 a 99 (o da 54 a 59/60)
- punti 4 per voto da 80 a 89 (o da 48 a 53/60)
- punti 3 per diploma universitario o laurea triennale;
- punti 4 per laurea specialistica o laurea magistrale o diploma di laurea previgente ordinamento (questo punteggio include ed assorbe il punteggio per la LT e DU di cui al precedente punto);
- punti 2 per dottorato di ricerca o per una seconda laurea;
- punti 1 per master di II livello;
- punti 0,75 per diploma di specializzazione o master universitario di I livello;
- massimo punti 3 per abilitazioni e/o qualificazioni all'esercizio professionale attinente (1,50 per ogni titolo posseduto)

- d) Numero e tipologie d'incarichi attinenti e formalmente attribuiti, non valutati nelle tipologie precedenti: punti massimi attribuibili 6, tenuto conto della rilevanza, della tipologia e complessità degli incarichi.
- e) Competenze professionali maturate in ambiti e settori pertinenti con quelli del posto e della categoria da ricoprire: punti massimi assegnabili 30.

ART. 7
PROVA SELETTIVA

1. Per l'accertamento delle competenze professionali è prevista una sola prova selettiva, qualunque sia la categoria del posto messo a concorso, scritta, pratica, per test o colloquio, da scegliersi a cura della Commissione di valutazione, in relazione alle capacità e competenze richieste per il ruolo da ricoprire.
2. Per la prova selettiva la Commissione disporrà di punti massimi 30 assegnabili.
3. La prova selettiva si considera superata ove il/la concorrente abbia conseguito una valutazione non inferiore a 21/30.
4. La data della prova di cui al precedente comma 1 sarà comunicata tramite la intranet ed esclusivamente per posta elettronica all'indirizzo di peo o pec indicato dal candidat*, almeno 20 giorni prima della data fissata.

5. Le prove dovranno avere difficoltà graduata in relazione alla categoria del posto messo a concorso.
6. La Commissione terrà conto, ai fini dell'accertamento delle competenze, anche del contenuto del curriculum vitae e della relazione motivazionale.

ART. 8 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

1. La Commissione di valutazione è composta di tre membri di cui uno con funzioni di presidente, oltre ad un segretario verbalizzante. Per la sua costituzione e per il suo funzionamento, in quanto compatibili, trovano applicazione gli artt. 9, commi 8 e 9 e 75 e ss. del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, di cui il presente è un'appendice.

ART. 9 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La graduatoria finale è formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidat* con precedenza, in caso di parità di punti, per il più anziano d'età.
2. La votazione complessiva è data dal punteggio per tutti gli elementi di cui al precedente art.5.
3. Sono vincitor*, nei limiti dei posti disponibili come da programmazione ai sensi del precedente art.2 i/le candidat* utilmente collocati nella graduatoria che, approvata con determinazione dirigenziale del dirigente competente per la gestione e valorizzazione delle risorse umane, avrà validità limitata al singolo processo selettivo, senza possibilità alcuna di scorrimenti e utilizzi ulteriori.
4. Con i vincitor* sarà sottoscritto apposito e nuovo contratto individuale di lavoro, con inquadramento nella categoria giuridica immediatamente superiore e corrispondente categoria economica iniziale.
5. Per le risorse umane come sopra contrattualizzate, non trova applicazione il periodo di prova.

ART. 10 RINVIO

1. Per quanto non previsto si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in tema di procedure selettive.

ART. 11 NORMA TRANSITORIA

1. In sede di conversione in legge del decreto reclutamento, il legislatore ha previsto la revisione degli ordinamenti professionali da parte del CCNL del comparto per il 2019-2021, rinviando i futuri inquadramenti del personale ad apposite tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, che potranno fare riferimento, ad esclusione degli inquadramenti relativi alla categoria di alta specializzazione, anche a

requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

2. Il presente Regolamento è adottato nelle more dell'annunciata revisione ed allo scopo di dare attuazione immediata al piano triennale dei fabbisogni del personale 2021-2023, come approvato con decreto presidente n e successivi di modifiche ed integrazione, allo stesso, nn°.____, fermo restando che si procederà alla revisione dello stesso ed al suo aggiornamento, sulla base degli elementi innovativi che deriveranno dall'adottanda contrattazione nazionale